



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO

PERCORSO PREPARAZIONE ESAMI DI STATO 2026 ODCECPA

Autotutela e Contenzioso Tributario

Mercoledì 17 giugno 2026

Dr Salvatore Musso



Normativa di riferimento:

- D. Lgs 545/1992
- D. Lgs. 546/1992
- DPR 917/1986;
- DPR 633/1972;
- DPR 600/1973;
- DPR 602/1973;
- L. 212/2000;
- Artt. 137 e seguenti cpc;
- L 890/1982;
- CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale)



Temi – D. Lgs. 546/1992

- Art. 1: Gli organi della Giustizia Tributaria;
- Art. 2: Oggetto;
- Art. 4: Competenza per territorio;
- Art. 10: Le parti;
- Art. 12: Assistenza tecnica;
 - a) gli avvocati;
 - b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - c) i consulenti del lavoro;
 - d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - e) ...



Temi – D. Lgs. 546/1992

- Art. 14: Litisconsorzio ed intervento
 - Attenzione – Comma 6-bis: In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti;
- Art 15: Spese del giudizio;
- Art. 18: Il ricorso

Il ricorso:

1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
 - a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto;
 - b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
 - d) dell'atto impugnato e dell' oggetto della domanda;
 - e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
 - a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
 - b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
 - c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente



Temi – D. Lgs. 546/1992

- Art. 19: Gli atti impugnabili
 - a) l'avviso di accertamento del tributo;
 - b) l'avviso di liquidazione del tributo;
 - c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
 - d) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - e) l'avviso di mora;
 - e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
 - e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
 - f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 2;
 - g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - g-bis) **il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater** della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - g-ter) **il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies** della legge 27 luglio 2000, n. 212;149
 - h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
 - h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;147 i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.



Temi – D. Lgs. 546/1992

- Art. 19: Gli atti impugnabili
- Comma 3 Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
- Esegesi art. 19, comma 3 – Cass. SS.UU. Sentenza 25 luglio 2007, n. 16412:

A conclusione di tutte le considerazioni svolte può essere formulato il seguente principio di diritto: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il **rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.** Nella predetta sequenza, **l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente** mediante

1. la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto –
2. o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria:
3. con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.

L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore”.

Temi – D. Lgs. 546/1992

Articolo 20: La proposizione del ricorso

Come si presenta un ricorso?

Le tempistiche:

- 60 giorni (o altre tempistiche previste): Proposizione del ricorso
- 30 giorni: Costituzione in Giudizio
- 20 giorni liberi prima dell'udienza: deposito documenti
- 10 giorni liberi prima dell'udienza: deposito memorie e/o istanza Pubblica Udienza;
- 5 giorni liberi prima dell'udienza: Brevi repliche

Temi: D. Lgs 546/1992

L'appello:

- Termini:
 - 60 giorni dalla notifica o
 - 6 mesi dal deposito della sentenza
- Forme
- Formalità.



Istituti deflattivi del contenzioso:

- Ravvedimento operoso;
- Acquiescenza;
- Accertamento con adesione;
- La conciliazione giudiziale
- Il reclamo (art. 17-bis D. Lgs. 546/1992)? → Abolito



Lo Statuto dei Diritti del Contribuente L. 212/2000

Art. 1: Comma 1 . Le disposizioni della presente legge, in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO

L'autotutela L. 212/2000

- Obbligatoria: Art. 10 quater;
- Facoltativa: Art. 10 quinquies;
- Impugnazione

Tecniche di redazione degli atti ai sensi dello Statuto

- Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti)
- Art. 7-bis. (Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria)
- Art. 7-ter. (Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria)

Il Principio del contraddittorio e onere della prova

- Art. 6-bis. (Principio del contraddittorio)

La motivazione

- Articolo 7 comma 5-bis

- Onere della prova → Chi è l'attore?



Formale

Sostanziale



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO